

28 aprile 2020

COVID-19: DPCM 26 APRILE 2020 - AL VIA LA FASE 2

A fronte della curva decrescente del numero dei contagi e dei decessi causati dalla emergenza da Covid-19 (“**Covid-19**”), il 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio ha annunciato in conferenza stampa le misure per il **contenimento dell'emergenza** da Covid-19 nella c.d. “**fase due**”, poi riflesse nel Decreto del Presidente del Consiglio del 26 Aprile 2020¹ (il “**DPCM 26 Aprile 2020**”).

Nell'ambito della medesima conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha confermato che la riapertura e la ripresa saranno scaglionate ed ha annunciato le fasi successive di allentamento delle attuali misure restrittive, che si applicheranno auspicabilmente a partire dal 18 maggio, con graduale riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività di ristorazione, di musei, mostre e biblioteche.

Le misure del DPCM 26 Aprile 2020 si applicheranno dal **4 maggio 2020**, in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile 2020 (di cui ai nostri [legal update dell'11 aprile 2020](#)) e resteranno in vigore fino al **17 maggio 2020**. Resta in ogni caso ferma l'autonomia delle singole regioni, le quali, anche d'intesa con il Ministro della Salute, saranno libere di applicare misure più restrittive relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

1. Con il nuovo DPCM 26 Aprile 2020 quali spostamenti sono consentiti?

Per effetto del DPCM 26 Aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, agli spostamenti si applicheranno le seguenti previsioni:

- **all'interno della stessa regione**, gli spostamenti saranno possibili solamente per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È stato, altresì, espressamente previsto che spostarsi per **visitare i propri congiunti** rappresenti un motivo di necessità, purché sia rispettato il divieto di assembramento.
- Gli **spostamenti tra regioni** sono, invece, vietati tranne che per ragioni lavorative, di salute ovvero per **assoluta urgenza**.

In aggiunta, è ammesso lo spostamento (anche interregionale) per rientrare al **proprio domicilio, abitazione o residenza**.

Nei luoghi confinati aperti al pubblico, ivi inclusi i **mezzi di trasporto pubblico**, ovvero in tutte le occasioni in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, è fatto obbligo di utilizzare le **maschere di**

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, n. 108.

protezione facciale². A tal riguardo, il Commissario Straordinario Domenico Arcuri ha adottato un'ordinanza³ che dispone che il prezzo finale di vendita al consumo delle suddette maschere non possa essere superiore ad € 0,50 per ciascuna unità.

Rimane vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici ma anche privati e viene riconosciuta la facoltà del sindaco di disporre temporaneamente la chiusura di determinate aree comunali; l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici rimane soggetto a specifici contingentamenti e le attività ludiche o ricreative rimangono vietate. È invece ammesso lo svolgimento individuale di attività sportiva o motoria e, in particolare, al fine di consentire una progressiva ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio p.v. saranno consentite le **sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.**

2. Quali sono le Attività produttive industriali e commerciali che potranno riprendere dal 4 Maggio 2020?

A decorrere dal 4 maggio p.v. riprenderanno talune attività produttive industriali e commerciali - ivi incluse **le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare, di commercio all'ingrosso, nonché le attività delle strutture ricettive** - indicate nell'**Allegato 3** del DPCM 26 Aprile 2020 (quivi accluso) (le "Attività Consentite").

Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile 2020 sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e l'adozione delle misure per la sicurezza dei lavoratori contenute nei protocolli (cui al ns. [Alert del 27 aprile 2020](#)).

Sono altresì sempre consentiti, in quanto attività funzionali a fronteggiare l'emergenza, la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.

3. L'elenco delle Attività Consentite può essere aggiornato?

Sì, l'elenco dei codici ATECO identificativi delle Attività Consentite può essere integrato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Attività professionali: cosa cambia rispetto ai precedenti decreti?

Nulla cambia rispetto ai precedenti DPCM per quanto attiene allo svolgimento delle **attività professionali**, per le quali si riconfermano le seguenti raccomandazioni:

- massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possano essere svolte al proprio domicilio;

² Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

³ Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 n. 11/2020 del 26 aprile 2020 "Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, n. 108.

- ricorso a ferie o congedi retribuiti da parte dei dipendenti;
- adozione dei Protocolli necessari e obbligo di utilizzo degli strumenti di protezione individuale ove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro; e
- sanificazione dei luoghi di lavoro, anche attraverso il ricorso a forme di ammortizzatori sociali.

5. Le strutture ricettive possono riaprire?

Le attività delle **strutture ricettive** rientrano tra le Attività Consentite, dal momento che gli “alberghi ed altre strutture simili” (ove siano contrassegnate dal codice ATECO n. 55.1) sono ricompresi nell’**Allegato 3** del DPCM 26 Aprile 2020.

A tal proposito, si segnala che **Federalberghi** ha costituito una *task force* per l’approfondimento delle procedure e delle cautele che le aziende turistico ricettive saranno chiamate ad adottare in vista del ritorno alla normale attività, nel corso della c.d. “fase due”.

Il complesso di tali indicazioni è contenuto in un protocollo nazionale, denominato “**Accoglienza Sicura**”⁴, composto da: (a) schede dedicate a specifiche aree di attività aziendale (relative all’accoglienza, alla pulizia delle camere e degli ambienti comuni, alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché allo svolgimento di riunioni, conferenze ed eventi); e (b) schede di carattere generale, contenenti, *inter alia*, (i) informazioni per gli ospiti e i collaboratori; (ii) dispositivi di protezione individuale; (iii) gestione dei casi di contagio; e (iv) fac-simile di comunicazioni destinate agli ospiti.

6. Quali disposizioni di applicano per gli spostamenti dall'estero in Italia?

Chiunque intende fare ingresso in Italia dovrà, in ogni caso, rispettare per 14 giorni l’obbligo di **sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario**. Al momento dell’ingresso sarà necessario redigere apposita dichiarazione che indichi: (a) i **motivi del viaggio** (che posso essere solamente quelli di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26 Aprile 2020, meglio descritti al punto 1 – “*Con il nuovo DPCM 26 aprile 2020 quali spostamenti sono consentiti?*”); (ii) l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario; e (iii) un recapito telefonico presso cui ricevere comunicazioni durante tale periodo.

È altresì concesso fare ingresso nel territorio nazionale per **soggiorni di breve durata**: in tale ipotesi, gli spostamenti potranno, però, essere giustificati esclusivamente per **comprovate esigenze lavorative** e per un periodo **non superiore a 72 ore**, salvo motivata proroga per ulteriori 48 ore. Alla scadenza di tale periodo di permanenza, è fatto obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria o di isolamento fiduciario.

I vettori di trasporto e gli armatori dovranno adottare le indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (cui al ns. [Alert del 27 aprile 2020](#)), nonché le previsioni delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19”.

⁴ Maggiori informazioni nella Circolare di Federalberghi n. 184 del 27 aprile 2020.

7. Cosa aspettarsi dal 18 Maggio in poi in particolare per le attività commerciali?

Come premesso, nell'ambito della conferenza stampa del 26 Aprile 2020, il Presidente del Consiglio ha anticipato che la **riapertura sarà graduale** e avverrà attraverso varie fasi progressive. Prima ripartiranno le attività imprenditoriali essenziali, poi sarà il turno della ristorazione e delle attività sportive, per concludere con le attività di cura della persona.

Alla data attuale - salvo eventuali aumenti del numero dei contagi - a seguito delle prime riaperture appena descritte previste per il 4 maggio, a partire dal **18 maggio**, si prevede che riapriranno:

- le attività di commercio al dettaglio⁵; e
- i musei, le mostre e le biblioteche.

Per la medesima data è attualmente prevista **la ripresa delle sedute di allenamento per gli sport**, riconosciuti dal CONI, **di squadra** (ivi incluso il calcio). Tuttavia, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che nulla è stato ancora deciso dal Governo in merito alla possibile ripresa del **Campionato di calcio di Serie A**.

Infine, con decorrenza **1° giugno**, dovrebbero riaprire le attività di ristorazione e bar, nonché le attività di cura della persona⁶ (centri estetici, parrucchieri, barbieri e SPA), mentre le scuole di ogni grado rimarranno chiuse fino a settembre.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.

Per qualsiasi informazione scrivetececi a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

⁵ Cfr. [Allegato 1 "Commercio al dettaglio"](#) del DPCM 26 Aprile 2020 e [Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali"](#) del DPCM 26 Aprile 2020.

⁶ Cfr. [Allegato 2 "Servizi per la persona"](#) del DPCM 26 Aprile 2020.

Codici ATECO Attività Consentite – Allegato 3 del DPCM 26 Aprile 2020⁷

Codice ATECO	Descrizione
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02	SILVICOLTURA. ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03	PESCA E ACQUACOLTURA
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12	INDUSTRIA DEL TABACCO
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA

⁷ In blu sono evidenziate le Attività Consentite non ricomprese nei precedenti DPCM ed inserite *ex novo* nel DPCM 26 Aprile 2020.

25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39	ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41	CONSTRUZIONE DI EDIFICI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51	TRASPORTO AEREO
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
55.1	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58	ATTIVITA' EDITORIALI
59	ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63	ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64	ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66	ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68	ATTIVITA' IMMOBILIARI
69	ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70	ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73	PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75	SERVIZI VETERINARI
78	ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2	ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85	ISTRUZIONE
86	ASSISTENZA SANITARIA
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94	ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97	ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI